*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145° — Numero 42**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 20 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

**Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).», corredato delle relative note.**

**03A01599**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

**Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.», corredato delle relative note.**

**03A01727**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 febbraio 2004, n. **39.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole:* «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese» *sono inserite le seguenti:* «soggette alle disposizioni sul fallimento».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole:* «con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza»;

*al comma 2, le parole:* «e le motivazioni della richiesta» *sono soppresse; le parole:* «alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario» *e le parole:* «ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario» *sono soppresse;*

*al comma 3, le parole:* «entro tre giorni» *sono sostituite dalla seguente:* «immediatamente».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole:* «e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza»;

*al comma 3, le parole:* «Nel termine di cui al comma 2» *sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole:* «sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara»;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura»;

*al comma 2, le parole:* «Nello stesso termine, il commissario presenta» *sono sostituite dalle seguenti:* «Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato»; *le parole:* «, commi 1 e 2,» *sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione»;

*al comma 4, la parola:* «piano» *è sostituita dalle seguenti:* «programma di ristrutturazione» *e la parola:* «beni» *è sostituita dalle seguenti:* «complessi aziendali».

*Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 4-*bis*. - *(Concordato)*. - *1.* Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

*a)* la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilità di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla società in amministrazione straordinaria;

*b)* trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

*c)* la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

*2.* La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

*3.* Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

*4.* Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

*5.* Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

*6.* Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

*7.* Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

*8.* Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste di-

verse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-*ter* e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.

*9.* Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attività produttive di cui al comma 3, può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

*10.* La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.

*11.* La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

Art. 4-*ter*. - *(Accertamento del passivo).* – *1.* L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-*bis*, comma 6.

*2.* Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-*bis*, comma 6, secondo periodo.

*3.* In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, dopo le parole:* «Il Ministro» *sono inserite le seguenti:* «delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza,» *e dopo la parola:* «commissario» *è inserita la seguente:* «straordinario»;

*al comma 2, le parole:* «può richiedere» *sono sostituite dalla seguente:* «richiede»;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo le parole:* «dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali» *sono inserite le seguenti:* «, nell'interesse dei creditori,».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole:* «le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive,» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole:* «, in quanto compatibili».

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4592):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO), il 7 gennaio 2004.

Assegnato alla commissione X (Attività produttive), in sede referente, il 13 gennaio 2004, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XI, XIII, XIV e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 14, 15, 20 e 22 gennaio 2004.

Esaminato in aula il 26, 27 gennaio 2004 ed approvato il 28 gennaio 2004.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2714):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 29 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 11ª, 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 febbraio 2004.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 3, 4, 10 febbraio 2004.

Esaminato in aula ed approvato l'11 febbraio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 24 dicembre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

**04G0063**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 2004.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sanremo e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Sanremo (Imperia) ed il sindaco nella persona del dott. Giovenale Bottini;

Considerato che, in data 1° dicembre 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sanremo (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Maria Landolfi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Sanremo (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giovenale Bottini.

Il citato amministratore, in data 1° dicembre 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 660 enti locali del 22 dicembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sanremo (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio Maria Landolfi.

Roma, 26 gennaio 2004

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**04A01609**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 2004.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ardea e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ardea (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ardea (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Basilone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Ardea (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 2 gennaio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 40000/2378/2001 del 2 gennaio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardea (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Basilone.

Roma, 26 gennaio 2004

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**04A01610**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 2004.

**Scioglimento del consiglio comunale di Oppeano e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Oppeano (Verona) ed il sindaco nella persona del sig. Gianfranco Quinto;

Considerato che, in data 16 novembre 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oppeano (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arnaldo Antonio Anselmi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Oppeano (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianfranco Quinto.

Il citato amministratore, in data 16 novembre 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. W.A.n.16767/03-9441/03 Area II del 9 dicembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oppeano (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arnaldo Antonio Anselmi.

Roma, 26 gennaio 2004

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**04A01611**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 2004.

**Scioglimento del consiglio comunale di Calasetta e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Calasetta (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calasetta (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Pasqua Cosenza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Calasetta (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 gennaio 2004, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Veriticatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 30 - Area II del 15 gennaio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calasetta (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Pasqua Cosenza.

Roma, 26 gennaio 2004

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**04A01612**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 2004.

**Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Codevilla.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 ottobre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Codevilla (Pavia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Giulia D'Onofrio;

Considerato che la dott.ssa Giulia D'Onofrio, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Paola Serafini è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Codevilla (Pavia) in sostituzione della dott.ssa Giulia D'Onofrio con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

**04A01613**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 2004.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Martino Siccomario e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Martino Siccomario (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Martino Siccomario (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giulia D'Onofrio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Martino Siccomario (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 dicembre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 38998/AREL PROC. 20030010315 dell'8 dicembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino Siccomario (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giulia D'Onofrio.

Roma, 26 gennaio 2004

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**04A01614**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2004.

**Conferenza intergovernativa (CIG) ottobre 2003. Quantificazione dell'importo dovuto alla Società EUR S.p.A.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 4, della propria ordinanza n. 3313 datata 12 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 in data 20 settembre 2003, il quale prevede che alla Società EUR S.p.A. venga corrisposto un importo — da quantificare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — per l'utilizzo delle strutture ed a titolo di ristoro per i mancati introiti derivanti dall'organizzazione della Conferenza intergovernativa (CIG) tenutasi a Roma il 4 ottobre 2003;

Vista la nota datata 20 novembre 2003, prot. n. 5052, con la quale la Società EUR S.p.A. ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di 670.234,75 euro riferito sia alle attività direttamente connesse alla manifestazione *de qua*, che ai mancati introiti per canoni non percepiti a causa della dislocazione in altre sedi di eventi già programmati nelle strutture della Società;

Vista la nota datata 9 gennaio 2004, prot. n. DPC/AF1/1385, con la quale il Dipartimento della Protezione civile ha rappresentato alla Società che per l'organizzazione della Conferenza sono stati realizzati direttamente numerosi interventi alle infrastrutture di proprietà della Società medesima, al fine di renderle meglio rispondenti alle effettive esigenze della manifestazione, e che tali interventi si sono concretizzati in migliorie definitive alle strutture interessate;

Considerato che nella citata nota il Dipartimento della Protezione civile ha comunicato alla Società EUR S.p.A. di ritenere ammissibile — per la causale in questione — il pagamento dell'importo di 250.000,00 euro;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

Decreta:

È determinato in 250.000,00 euro l'importo da corrispondere alla Società EUR S.p.A., a titolo di definitivo ristoro per le spese sostenute e per i mancati introiti derivanti dall'organizzazione della Conferenza intergovernativa (CIG) tenutasi a Roma il 4 ottobre 2003.

Roma, 26 gennaio 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A01615**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 dicembre 2003.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Premelle».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 22. settembre 2003 della ditta Wyeth Lederle S.p.a., rappresentante in Italia della Wyeth Medica Ireland titolare delle autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Wyeth Medica Ireland, è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

PREMELLE;

sequenziale 0,625 mg + 10 mg compresse rivestite 14 compresse rivestite marroni + 14 compresse rivestite verdi - A.I.C. n. 029541048.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 dicembre 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**04A01691**

DECRETO 23 dicembre 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L 488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 27 ottobre 2003 dalla ditta Merck Generics Italia S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva dei presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VERAPAMIL;

120 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033174020/G;

240 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse a rilascio prolungato - A.I.C n. 033174032/G.

Ditta Merck Generics Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 dicembre 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**04A01690**

DECRETO 16 gennaio 2004.

**Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376».**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping*, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive modifiche introdotte con i decreti ministeriali 30 dicembre 2002 e 10 luglio 2003;

Visti in particolare i criteri e le modalità per la revisione periodica della predetta lista di cui all'allegato 1 al già citato decreto ministeriale 15 ottobre 2002;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il *doping* nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di *doping* vietati e suo documento esplicativo che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 e che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA);

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 17 dicembre 2003;

Considerata la necessità di armonizzare, entro il termine del 1° gennaio 2004, la lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping*, contenuta nell'allegato II del decreto ministeriale 15 ottobre 2002 e successive modifiche, alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, il decreto 15 ottobre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping,* ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive modifiche, è così modificato: nell'allegato II — la Sezione 1 — Classi di sostanze vietate, è così sostituita:

stimolanti (proibiti in gara);

narcotici (proibiti in gara);

agenti anabolizzanti (proibiti in gara e fuori gara);

diuretici (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 3);

ormoni peptidici (proibiti in gara e fuori gara);

alcool (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 1);

cannabinoidi (proibiti in gara);

beta-2agonisti (proibiti in gara; il clenbuterolo e il salbutamolo in concentrazioni nelle urine › 1000 ng/ml sono proibiti anche fuori gara);

agenti con attività antiestrogenica (proibiti in gara e fuori gara);

agenti mascheranti (proibiti in gara e fuori gara);

corticosteroidi (proibiti in gara);

betabloccanti (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 2).

Nella Sezione 2 — Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, Sezione 3 — Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali, Sezione 4 — Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate è eliminata la classe degli Anestetici locali e i relativi principi attivi

e specialità medicinali. Sono, altresì, eliminati i seguenti principi attivi e le relative specialità medicinali:

caffeina;

pseudoefedrina;

fenilefrina;

fenilpropanolamina;

pipradrolo.

Nella classe degli stimolanti: la caffeina, la fenilefrina, la fenipropanolamina, il pipradolo, la pseudoefedrina e la sinefrina sono inserite nel Programma di monitoraggio 2004.

Nella classe dei narcotici il rapporto morfina/codeina è inserito nel Programma di monitoraggio 2004.

I risultati del programma di monitoraggio saranno comunicati all'Agenzia Mondiale Antidoping.

Nella Sezione 2 — Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, Sezione 3 — Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali, Sezione 4 — Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate sono inseriti i seguenti principi attivi:

adrafinil;

amphetaminil;

benzphetamine;

dimethylamphetamine;

etilamphetamine;

furfenorex;

methamphetamine;

methylamphetamine;

methylenedioxyamphetamine;

modafinil;

parahydroxyamphetamine;

androstadienone;

boldione;

delta1-androstene-3,17-dione;

drostanediol;

4-hydroxytestosterone;

4-hydroxy-19-nortestosterone;

mestanolone;

oxabolone;

quinbolone;

stenbolone;

1-testosterone (delta1-dihydro-testosterone);

zeranol;

chlorothiazide.

Le specialità relative ai principi attivi, indicati nel precedente capoverso, saranno inserite nelle Sezioni 3 e 4 con successivo decreto.

Art. 2.

1. L'alcool (etanolo) è vietato soltanto in competizione e con i limiti riportati nelle specialità sportive disciplinate dalla Federazione sportiva italiana, riconosciuta dal CONI, affiliata alla Federazione Internazionale di cui al successivo elenco.

Nel caso si tratti solo di una o più specialità, tra quelle disciplinate dalla Federazione, queste sono indicate in maniera specifica.

Aeronautica (FAI) (0.20 g/L).

Automobile (FIA).

Biliardo (WCBS).

Bocce (CMSB) (0.50 /L).

Calcio (FIFA).

Ginnastica (FIG) (0.10 g/L).

Karate (WKF) (0.40 g/L).

Lotta (FILA).

Motociclismo (FIM).

Pentathlon Moderno (UIPM) (0.10 g/L) per la disciplina del pentathlon moderno.

Sport su rotelle (FIRS) (0.02 g/L).

Ski (FIS).

Tiro con l'Arco (FITA) (0.10 g/L).

Triathlon (ITU) (0.40 g/L).

2. I betabloccanti, tranne se non sia specificato diversamente, sono vietati soltanto in competizione nelle specialità sportive disciplinate dalla Federazione sportiva italiana, riconosciuta dal CONI, affiliata alla Federazione Internazionale, di cui al successivo elenco.

Nel caso si tratti solo di una o più specialità, tra quelle disciplinate dalla Federazione, queste sono indicate in maniera specifica.

Aeronautica (FAI).

Automobile (FIA).

Biliardo (WCBS).

BOB (FIBT).

Bocce (CMSB).

Bridge (FMB).

Curling (WCF).

Scacchi (FIDE).

Calcio (FIFA).

Ginnastica (FIG).

Lotta (FILA).

Motociclismo (FIM).

Nuoto (FINA) per le discipline dei tuffi e nuoto sincronizzato.

Pentatlon Moderno (UIPM) per le discipline del pentatlon moderno.

Birilli (FIQ).

SKI (FIS) per le discipline di salto e snowboard stile libero.

Tiro (ISSF) vietati anche fuori competizione.

Tiro con l'arco (FITA) vietati anche fuori competizione.

Vela (ISAF) solamente il Timoniere.

3. I diuretici sono proibiti in gara e fuori gara in tutti gli sport come agenti mascheranti. Nelle seguenti specialità sportive, disciplinate dalla Federazione sportiva italiana, riconosciuta dal CONI ed affiliata alla Federazione Internazionale, di cui al successivo elenco, che prevedono una classificazione in base al peso e negli sport nei quali la perdita di peso può migliorare la prestazione, non è consentito alcun uso terapeutico.

Nel caso si tratti solo di una o più specialità, tra quelle disciplinate dalla Federazione, queste sono indicate in maniera specifica.

Canottaggio (FISA) per le specialità dei pesi leggeri.

Body building (IFBB).

BOX (AIBA).

Sollevamenti pesi (IWE).

Judo (IJF).

Karate (WKF).

Lotta (FILA).

Powerlifting (IPF).

Ski (FIS) per la disciplina del salto con gli ski.

Taekwondo (WTF).

Wushu (IWUF).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

*Il Ministro della salute*
SIRCHIA

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*
URBANI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2004*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 92*

**04A01664**

---

DECRETO 30 gennaio 2004.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Avantrin».**

IL DIRETTORE GENERALE

DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa Amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 27 novembre 2003 della ditta Ucb Pharma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Ucb Pharma S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: AVANTRIN.

Confezione: 30 compresse 100 mg.

A.I.C.: n. 026002 016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

**04A01692**

DECRETO 3 febbraio 2004.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veraptin».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta l'11 dicembre 2003 dalla ditta Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VERAPTIN;

80 mg compresse rivestite con film 30 compresse rivestite con film - A.I.C. 033112018;

120 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. 033112020;

240 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. 033112032.

Ditta Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

**04A01682**

DECRETO 9 febbraio 2004.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina».**

IL DIRETTORE GENERALE

DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT SISTEMA D'ALLERTA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.44/97.M471/D61 del 19 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 2003, n. 281, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta in data 15 dicembre 2003, della ditta Allen S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.44/97.M471/D3 del 19 novembre 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, relativo alla specialità medicinale:

RANITIDINA;

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. 034452 108;

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. 034452 110;

«300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. 034452 122;

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse - A.I.C. 034452 134;

«150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse - A.I.C. 034452 146;

«300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. 034452 159;

«300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse - A.I.C. 034452 161.

Ditta Allen S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

**04A01683**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 febbraio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 890/2003 del 2 ottobre 2003 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale n. 07206380581), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Maria Mazzei, nata a Lamezia Terme il 28 novembre 1964, domiciliata in Roma, via della Camilluccia n. 589/C, ne è stata nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01675**

DECRETO 5 febbraio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Brianza - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Orsenigo e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'ispezione straordinaria in data 24 maggio 2002 e del successivo accertamento in data 23 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Brianza - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Orsenigo (Como) (codice fiscale n. 02218660138), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, domiciliato in Bergamo, via dei Carpinoni n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01676**

DECRETO 5 febbraio 2004.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Servizi Integrati C.F.T. a r.l.», in Settimo Milanese.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Servizi Integrati C.F.T. a r.l.», con sede in Settimo Milanese (Milano), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Daniela Mainini ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Augusto Moretti, nato a Milano il 4 febbraio 1969, ivi domiciliato in corso Europa, 10, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Daniela Mainini, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01677**

DECRETO 5 febbraio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «ARC EN CIEL - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Salerno e nomina dei commissari liquidatori.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2003 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del 18 novembre 2003 del legale rappresentante dalla quale si rileva lo stato di insolvenza della cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «ARC EN CIEL - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno (codice fiscale n. 02234410658), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Giuseppe Senatore, nato a Baronissi (Salerno) l'11 gennaio 1949, domiciliato in via C. Calenda, 1 - 84100 Salerno;

avv. Alessandro Izzo, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 7 novembre 1970, domiciliato in via Passariello, 4 - 80038 Pomigliano d'Arco (Napoli);

rag. Patrizia Bruzzichini, nata a Roma il 31 gennaio 1973, domiciliata in Costantino Maes, 65 - 00162 Roma, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01678**

DECRETO 5 febbraio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola società cooperativa Bimar a responsabilità limitata», in Porto Sant'Elpidio, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 agosto 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Piccola società cooperativa Bimar a responsabilità limitata», con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) (codice fiscale n. 01624340442), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Francesca Giardini, nata a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 3 settembre 1972 ed ivi domiciliata in via Monturanese, 825, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01679**

DECRETO 5 febbraio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di Produzione e Lavoro Roma '90», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 111/03 del 19 novembre 2003 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa di Produzione e Lavoro Roma '90», con sede in Roma (codice fiscale n. 03895211005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Massimo Olivieri, nato a Roma il 26 febbraio 1972, domiciliato in Roma, viale Cortina d'Ampezzo n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01684**

DECRETO 5 febbraio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Custodi Automobili s.c.r.l., in Genova e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 settembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Custodi Automobili s.c.r.l. con sede in Genova (codice fiscale n. 80019270109) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'ing. Guglielmo Rizzi, nato a Sestri Levante il 19 settembre 1947, domiciliato in Chiavari (GE), Corso Dante n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01685**

DECRETO 5 febbraio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio Oleario Sardo soc. coop. a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 24 giugno 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio Oleario Sardo Soc. coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Sassari (codice fiscale n. 00072860901) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 245-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Filippo Cherchi, nato a Sassari il 24 agosto 1964, ivi domiciliato in via Oriani n. 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01686**

DECRETO 5 febbraio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della piccola società cooperativa «Edil 2001» a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società, cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545 *terdecies* codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La piccola società cooperativa «Edil 2001» a r.l., con sede in Genova (codice fiscale n. 03724350107) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Auxilia, nato a Savona il 18 maggio 1968, domiciliato in Savona, Via Vegerio 6/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01687**

DECRETO 5 febbraio 2004

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Donne Rivarolo - CO.DO.RI. Piccola società cooperativa a r.l.», in Rivarolo Mantovano e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 36/03 in data 30 ottobre 2003 del Tribunale di Mantova con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Donne Rivarolo - CO.DO.RI. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Rivarolo Mantovano (Mantova) (codice fiscale 01374270203) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'Avv. Augusto Moretti, nato a Milano il 4 febbraio 1969, domiciliato in Corso Europa 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01688**

DECRETO 5 febbraio 2004

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sigest a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore in data 13 ottobre 2003 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sigest a r.l.» con sede in Genova (codice fiscale 03575060102 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 254 *terdecies* codice civile e il dott. Giuseppe Auxilia, nato a Savona il 18 maggio 1968, domiciliato in Savona, via - Manzoni, 13/3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A01689**

DECRETO 11 febbraio 2004.

**Nomina del collegio commissariale della S.r.l. Marketing Sud in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 10 luglio 2003 con cui il tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della CE.DIS. S.r.l.;

Visto il decreto in data 21 gennaio 2004 con il quale il tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla S.r.l. Marketing Sud, con sede in Bitonto, ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 80 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999, società collegata alla CE.DIS. S.r.l. (procedura madre);

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2004 con il quale i signori prof. Antonio De Feo, prof. Giuseppe Rochira, avv. Franco Lo Passo sono nominati commissari straordinari nella procedura di amministrazione straordinaria della CE.DIS. S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 2003 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la CE.DIS. S.r.l.;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della Marketing Sud S.r.l., ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Marketing Sud S.r.l. sono nominati commissari straordinari il prof. Antonio De Feo, il prof. Giuseppe Rochira, l'avv. Franco Lo Passo ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto per la CE.DIS. S.r.l. (procedura madre).

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Bari;

alla Camera di commercio di Bari ai fini dell'iscrizione del Registro delle imprese;

alla Regione Puglia;

al comune di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 febbraio 2004

p. *Il Ministro:* GIAMPAOLINO

04A01680

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 gennaio 2004.

**Modificazioni al decreto ministeriale 18 aprile 1977, concernente le caratteristiche costruttive degli autobus.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nel - supplemento ordinario - alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1983;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 1° giugno 2001, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 18 aprile 1977 concernente le caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2001;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni in materia di colorazione degli autobus;

Considerato il venir meno, in seguito ai processi di integrazione e liberalizzazione comunitari, della esigenza di una colorazione esterna imposta per norma;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

*Il Ministro:* LUNARDI

04A01616

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2004.

**Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Roma 8.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Roma 8 per il giorno 8 gennaio 2004.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio, con nota n. 150 dell'8 gennaio 2004, ha comunicato allo scrivente il mancato funzionamento a causa di una assemblea del personale che dalle ore 9 del suddetto giorno ha bloccato il front - office.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente della Regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente;

competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 13 febbraio 2004

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**04A01667**

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2004.

**Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta spettante di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

*1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta.*

1.1. È approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2003, a soggetti residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, e ai fini dell'eventuale credito d'imposta spettante dal 1° gennaio 2003 e fino alla data di chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.

1.2. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 28 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002. Restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di emanazione del presente provvedimento purché i dati ivi contenuti siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione di cui al punto 1.1.

1.3. Lo schema di cui al punto 1.1 è composto dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonché dalla sezione I, concernente i dati relativi alla società emittente, dalla sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla sezione III, concernente i dati del percettore degli utili e dalla sezione IV, concernente i dati relativi agli utili corrisposti.

1.4. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta

indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nel presente schema. È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.5. La certificazione è rilasciata, dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili, entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

*Motivazioni.*

L'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha modificato l'aliquota IRPEG nella misura del 34% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

La riduzione dell'aliquota dell'IRPEG ha conseguentemente comportato, sulle distribuzioni di utili deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, l'attribuzione in misura minore del credito d'imposta spettante ai sensi degli artt. 11, comma 3-*bis*, 14 e 94, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Si è reso necessario, altresì, recepire le disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta previste dall'art. 40 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il presente provvedimento approva, pertanto, il nuovo schema di certificazione per l'attestazione dell'ammontare degli utili corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2003, da utilizzare in sostituzione di quello approvato con il provvedimento del 28 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

*Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli artt. 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi.

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4).

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica (artt. 5 e 6).

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 40).

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2004

*Il direttore dell'Agenzia:* FERRARA

## CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI NELL'ANNO ________

(di cui all'art. 4, c. 6 ter e 6 quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e agli artt. 27 e 27 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

**DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE**

Codice fiscale | Cognome e Nome o Denominazione

Comune | Prov. | Cap

Via e numero civico | Codice del soggetto che rilascia la certificazione

**SEZIONE I DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ EMITTENTE**

Codice fiscale o codice identificativo estero 1 | ISIN 2 | Denominazione 3 | Cod.Stato estero 4

Comune 5 | Prov. 6 | Via e numero civico 7

**SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE**

Codice ABI 8 | Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9 | Codice fiscale 10

Denominazione 11 | Cod.Stato estero 12

**SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI**

Codice fiscale 13 | Cognome ovvero Denominazione 14

Nome (solo per le persone fisiche) 15 | Sesso (M o F) 16 | Data di nascita 17 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 18 | Prov. 19

Comune del domicilio fiscale 20 | Prov. 21 | Via e numero civico 22

Codice stato estero 23 | Codice di identificazione fiscale estero 24

**SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI**

Numero azioni o quote 25 | Percentuale cointeressenza 26 | Dividendo unitario 27 | Dividendo complessivo 28

Aliquota 29 | Ritenuta 30 | Imposta sostitutiva 31 | Imposta estera 32

AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D'IMPOSTA

Pieno 56,25% 33 | Limitato 56,25% 34 | Pieno 58,73% 35 | Limitato 58,73% 36 | 9/16 37

25% 38 | Non spettante 39 | Limitato D.L. 269/2003 40 | Acconti utili D.L. 269/2003 41 | Pieno 51,51% 42 | Limitato 51,51% 43

**ANNOTAZIONI**

DATA giorno mese anno

FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

# CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI

*(ai sensi dell'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)*

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

**ATTENZIONE** Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al TUIR e al D.P.R. n. 600 del 1973, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

**Generalità**

La certificazione prevista dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ad eccezione degli utili derivanti dalla partecipazione in società estere non negoziate in mercati regolamentati.
La certificazione deve indicare anche i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis, del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 e gli utili deliberati prima del 1° luglio 1998, ai quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, nonché tutti i dati relativi ai crediti d'imposta non spettanti o spettanti in misura diversa in base a specifiche disposizioni di legge. In particolare, nelle annotazioni, devono essere fornite al percettore dei dividendi tutte le informazioni utili per poter applicare le disposizioni fiscali contenute nel testo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2003.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati, contenuti nella presente certificazione, per indicare in sede di dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti ed i relativi crediti d'imposta spettanti.
La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La stessa certificazione può essere utilizzata dai soggetti non residenti al fine di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.
Gli utili da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nel periodo dal 1° gennaio 2003 ed entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003. La certificazione deve essere consegnata al percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.

**Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione**

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo della propria sede legale, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico.
La presente certificazione è rilasciata dai seguenti soggetti:
- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR, che hanno emesso azioni o quote);
- casse incaricate del pagamento degli utili;

- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili;
- le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari.

Nel campo "Codice del soggetto che rilascia la certificazione" deve essere indicato uno dei seguenti codici:

**A** – se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili dalla stessa corrisposti;

**B** – se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

**C** – se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili di fonte estera, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

**D** – se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;

**E** – se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

**F** – se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente.

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili.

### Sezione I
### Dati relativi alla Società emittente

In questa sezione devono essere indicati i dati della società o ente emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

Nel **punto 1**, il codice fiscale della società o ente emittente nel caso di soggetti residenti. Nel caso di società o enti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale della società o ente estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

Nel **punto 3**, la denominazione della società o ente emittente.

Nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella "*Elenco dei Paesi e Territori esteri*", posta in calce alle presenti istruzioni.

Nei **punti da 5 a 7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, solo quando l'emittente è un soggetto residente.

### Sezione II
### Dati relativi all'intermediario non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- al **punto 8** il codice ABI ove attribuito;
- al **punto 9** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- al **punto 10** il codice fiscale italiano se attribuito;
- al **punto 11** la denominazione della società o ente;
- al **punto 12** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita tabella "*Elenco dei Paesi e Territori esteri*", posta in calce alle presenti istruzioni.

### Sezione III
### Dati relativi al percettore degli utili

In questa sezione, nei **punti** da **13 a 24,** devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.

Nel caso che il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:

- nei **punti 20 e 22**, indicare la località di residenza estera e il relativo indirizzo;

- nel **punto 23**, deve essere inserito il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella "*Elenco dei Paesi e Territori esteri*", posta in calce alle presenti istruzioni;
- nel **punto 24**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

**Sezione IV**

**Dati relativi agli utili corrisposti**

Nella quarta sezione vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRPEG, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ed i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-*bis*, 14, 15 e 94, comma 1-*bis* del TUIR.

In particolare la sezione deve essere compilata secondo le modalità che seguono.

Nel **punto 25**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.

Nel **punto 26**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestate a più soggetti.

Nel **punto 27**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.

Nel **punto 28**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di indicare il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero.

Nel **punto 29**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi.

Nei **punti 30 e 31**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.

Nel **punto 32**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

I successivi **punti** devono essere compilati, secondo le istruzioni di seguito riportate, per indicare l'ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d'imposta sui dividendi.

Nei **punti 33 e 34,** devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 56,25 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-*bis* e 94, comma 1-*bis* del TUIR.

Nei **punti 35 e 36,** devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato, nella misura del 58,73 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-*bis* e 94, comma 1-*bis* del TUIR.

Nel **punto 37** devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, del TUIR e dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *b)*, del TUIR, cui spetta il credito d'imposta nella misura di 9/16 (56,25%).

Nel **punto 38** devono essere indicati gli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui spetta il credito d'imposta nella misura del 25 per cento.

Nel **punto 39** devono essere indicati gli utili per i quali non è prevista l'attribuzione del credito d'imposta. Nelle annotazioni deve essere fornita specifica indicazione della causa che ha determinato la mancata attribuzione del credito d'imposta.

Nel **punto 40**, devono essere indicati gli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura anticipata dell'esercizio sociale, per i quali spetta il credito d'imposta limitato nella misura del 51,51 per cento, secondo le disposizioni previste ai commi 1 e 2, dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Nel **punto 41**, deve essere indicato l'importo complessivo derivante dalla distribuzione di acconti sui dividendi per i quali, secondo le disposizioni previste al comma 1, dell'art. 40 del D.L. 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica la disciplina prevista sulla tassazione degli utili dal 1° gennaio 2004 che non prevede l'attribuzione del credito d'imposta. In tale ipotesi, va comunque indicato, nelle annotazioni, l'importo del credito d'imposta pieno e/o limitato eventualmente spettante sulla base dell'art. 40 del D.L. n. 269 del 2003.

Nei **punti 42 e 43**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003 ed entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 51,51 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2003.

**Annotazioni**

La spazio delle annotazioni deve essere utilizzato dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta attribuito o della mancata attribuzione del credito d'imposta.

In particolare, nel caso di compilazione della casella 41, devono essere indicati i dati degli utili, compreso l'ammontare del credito d'imposta pieno e/o limitato, spettanti in vigenza del precedente regime impositivo.

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Perugia e della Sezione staccata di Spoleto.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni pendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Perugia prot. n. 436 del 19 gennaio 2004 con la quale veniva comunicato il periodo e la causa del mancato funzionamento dei servizi catastali;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio è consistito nel fatto che, dalle ore 11 del 7 gennaio a tutto il 12 gennaio 2004 non è stato svolto alcun servizio al pubblico essendosi verificato un guasto al disco sistem del «server», esso è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente per la Regione Umbria, che in data 21 gennaio 2004 con nota protocollo n. 19/2004 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Uffico provinciale di Perugia e della Sezione staccata di Spoleto dalle ore 11 del 7 gennaio a tutto il 12 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 23 gennaio 2004

*Il direttore regionale:* RENZULLI

**04A01539**

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 628 del 19 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2004 con le seguenti modalità: chiusura totale della Sezione staccata di Breno; chiusura dei Servizi catastali dell'Ufficio di Brescia con esclusione di un

solo sportello di visura e URP, e chiusura dei Servizi di pubblicità immobiliare con esclusione di un solo sportello di visura;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 23 gennaio 2004, prot. n. 111, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 16 gennaio 2004 con le seguenti modalità: chiusura totale della Sezione staccata di Breno; chiusura dei Servizi catastali dell'ufficio di Brescia con esclusione di un solo sportello di visura e URP, e chiusura dei Servizi di pubblicità immobiliare con esclusione di un solo sportello di visura.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 febbraio 2004

*Il direttore regionale:* MAGGIO

**07A01412**

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/680 del 19 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 15 gennaio 2004 dalle ore 8 alle ore 10, limitatamente ai Servizi di pubblicità immobilare e catasali della sede di Pavia;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 8 alle ore 10, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 23 gennaio 2004, prot. n. 112, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, nel giorno 15 gennaio 2004 dalle ore 8 alle ore 10.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 2004

*Il direttore regionale:* MAGGIO

**07A01413**

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

**Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2002. Intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite». Approvazione progetto esecutivo «Realizzazione del sistema di sollevamento della acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena». Affidamento all'ente attuatore Consorzio di bonifica della Gallura.** (Ordinanza n. 384).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Pre-

sidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 2 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, è ricompreso l'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» per un importo complessivo di € 2.065.827,59;

Atteso che con la predetta ordinanza il Consorzio di bonifica della Gallura è stato individuato ai fini della realizzazione dell'intervento sopraccitato, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che l'intervento predetto, è finanziato per l'importo di € 2.065.827,59 con i fondi a disposizione del Commissario governativo nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la Sezione di Tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso che tale suddetto importo sara messo a disposizione per la realizzazione dell'intervento predetto in una contabilità speciale di tesoreria;

Atteso che con nota commissariale prot. 1104/EI in data 23 ottobre 2002, è stato chiesto al Ministero dell'economia e finanze di autorizzare l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girotondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata;

Atteso che la sopraccitata contabilità è stata aperta con il n. 3075, e che titolare della medesima ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, è il Presidente *pro-tempore* del consorzio predetto;

Atteso che con nota prot. 23 aprile 2002 il Consorzio di bonifica della Gallura ha comunicato di aver previsto con D.D.A. n. 60 del 26 febbraio 2002 di destinare le somme concesse dalla suddetta ordinanza alla realizzazione delle seguenti opere:

| | |
|---|---|
| Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena ..... | € 450.000 |
| Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia .......................... | € 282.000 |
| Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione nel distretto irriguo di Arzachena ........................ | € 243.000 |
| Lavori di impermeabitizzazione dei bacini di compenso «B» e «T» e sostituzione tratte di condotte fatiscenti ..... | € 1.090.827,59 |

Atteso che il Consorzio di bonifica della Gallura ha trasmesso per l'approvazione, con nota prot. 1892/03 del 5 maggio 2003, il progetto «esecutivo» dell'intervento «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione nel distretto irriguo di Arzachena» per un importo complessivo di € 243.000,00 così articolato:

| | |
|---|---|
| A) LAVORI | |
| A1) Lavori a base d'asta ............ | € 156.111,83 |
| A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ........................ | € 3.285,02 |
| Sommano ... | € 159.396,85 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | |
| B1) Spese generali .................. | € 20.721,59 |
| B2) IVA ............................ | € 36.041,69 |
| B3) Allaccio ENEL ................ | € 21.174,73 |
| B4) Imprevisti ..................... | € 5.683,14 |
| Sommano ... | € 83.603,15 |
| Totale ... | € 243.000,00 |

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici con nota prot. 26079 del 21 novembre 2003 ha trasmesso il parere favorevole reso dall'ufficio tecnico istruttore n. 25 del 20 novembre 2003 all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'opera predetta;

Viste le ordinanze del Commissari governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'Ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato

Sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al Sub-Commissario Governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

### Art. 1.

*Quadro economico del progetto*

Sulla base del parere U.T.I. citato in premessa, è approvato il progetto dei lavori di «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena» per l'importo di € 243.000,00 così articolato:

| | |
|---|---|
| A) LAVORI | |
| A1) Lavori a base d'asta | € 156.111,83 |
| A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 3.285,02 |
| Sommano ... | € 159.396,85 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | |
| B1) Spese generali | € 20.721,59 |
| B2) IVA | € 36.041,69 |
| B3) Allaccio ENEL | € 21.174,73 |
| B4) Imprevisti | € 5.683,14 |
| Sommano ... | € 83.603,15 |
| Totale ... | € 243.000,00 |

2. I lavori di cui al progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità.

3. Il termine per il compimento delle procedure espropriative è fissato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla data 30 dicembre 2008.

### Art. 2.

*Affidamento all'ente attuatore e finanziamento*

1. Il Consorzio di bonifica della Gallura è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena» secondo il progetto di cui all'art. 1 provvedendo all'espletamento delle procedure d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente *pro-tempore* del Consorzio di bonifica della Gallura, è nominato Sub-Commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopraccitato, nonché, titolare della contabilità di tesoreria in corso di apertura presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a € 243.000,00 nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

| | |
|---|---|
| A) LAVORI | |
| A1) Lavori a base d'asta | € 156.111,83 |
| A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 3.285,02 |
| Sommano ... | € 159.396,85 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | |
| B1) Spese generali | € 20.721,59 |
| B2) IVA | € 36.041,69 |
| B3) Allaccio ENEL | € 21.174,73 |
| B4) Imprevisti | € 5.683,14 |
| Sommano ... | € 83.603,15 |
| Totale ... | € 243.000,00 |

4. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione Sardegna - Emergenza idrica» la somma di € 243.000,00.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

6. Le prestazioni svolte dal Consorzio di bonifica della Gallura in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione dei lavori, la contabilizzazione, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfetaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo parametri fissati dal decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a

base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Il Consorzio di bonifica della Gallura dovrà comunicare all'Ufficio del commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente.

9. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

10. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Commissario.

11. Resta a carico del Consorzio di bonifica della Gallura ogni qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata al Consorzio di bonifica della Gallura stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere in oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

12. Resta ugualmente a carico del Consorzio di bonifica della Gallura ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del Consorzio di bonifica della Gallura che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

14. L'importo netto di € 243.000,00 verrà messo a disposizione del Consorzio di bonifica della Gallura sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3075 aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari - con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

€ 60.750,00 (25%) con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

€ 72.900,00 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 48.600,00 corrispondente al 20% dell'importo previsto;

€ 72.900,00 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 121.500,00 corrispondente al 50% dell'importo previsto;

€ 36.450,00 (15%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 194.400,00 corrispondente all'80% dell'importo previsto.

15. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente del Consorzio di bonifica della Gallura, corredata da idonea documentazione.

16. Le somme a disposizione del Consorzio di bonifica della Gallura sulla predetta contabilità speciale n. 3075, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il Presidente del Consorzio di bonifica della Gallura, in conformità dalle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

17. Il Consorzio di bonifica della Gallura, con atti a firma del suo Presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà alla ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della ragioneria generale della Regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

Art. 3.

*Prescrizioni attuative dell'affidamento*

1. Il Consorzio di bonifica della Gallura realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al Consorzio di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento.

3. Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio di bonifica della Gallura per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del «Consorzio» stesso.

4. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori, il Consorzio di bonifica della Gallura dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante degli elaborati del progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

5. Il Consorzio di bonifica della Gallura salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

6. Il Consorzio è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio.

8. Le opere attuate dal Consorzio saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del Commissario, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

10. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal Commissario, è il «Consorzio», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

11. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Consorzio e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

*Collaudo dei lavori*

1. Nel caso in cui il Consorzio di bonifica della Gallura non si avvalga della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, il collaudatore unico e/o la Commissione di collaudo sono nominati dal Consorzio su designazione del Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio.

3. All'occorrenza, il collaudatore e/o la Commissione di collaudatori, sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario gli inizi delle operazioni.

5. Intervenuta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo, il Consorzio di Bonifica della Gallura ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

*Rapporti*

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio di bonifica della Gallura agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il Consorzio di bonifica della Gallura è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio di bonifica della Gallura incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il Consorzio di bonifica della Gallura, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio di bonifica della Gallura le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio mede-

simo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e fomiture, salvo il risarcimento di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio di bonifica della Gallura che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il Consorzio di bonifica della Gallura si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio di bonifica della Gallura di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà alla verifica degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

*Controversie*

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Consorzio di bonifica della Gallura, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio di bonifica della Gallura, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda a! Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giomi dalla notifica ricevuta.

3. Il Consorzio di bonifica della Gallura non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 dicembre 2003

*Il Sub Commissario governativo:* DURANTI

**04A01499**

ORDINANZA 4 febbraio 2004.

**Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001. Intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena» «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu», «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie». Affidamento all'ente attuatore e finanziamento.** (Ordinanza n. 387).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152, del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 246 del 20 marzo 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, è ricompreso l'intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena»;

Atteso che il comune di Quartu S. Elena è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 255/2002 ha previsto, per la realizzazione del sopraccitato intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena, un finanziamento di € 3.615.198,29 ed un finanziamento integrativo di ulteriori € 1.032.913,80 quale quota di co-finanziamento del 50% di un intervento di 2.065.827,60, co-finanziato per il restante 50% dall'ente attuatore dell'intervento.

Atteso che il comune di Quartu S. Elena, con nota prot. n. 735 del 4 giugno 2003 ha comunicato che con deliberazione di giunta n. 58 dell'8 maggio 2002 è stato approvato un progetto preliminare generale di riordino e razionalizzazione della rete idrica e fognaria dell'intero centro abitato e, in relazione al finanziamento disposto con ordinanza n. 255/2001, l'amministrazione comunale ha avviato la redazione di due progetti esecutivi funzionali di cui uno afferente al finanziamento di € 3.615.198,29 denominato «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» ed uno relativo al finanziamento di € 1.032.913,80, con cofinanziamento da parte del comune di € 1.032.913,80, relativo ai serbatoi di accumulo del centro abitato denominato «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie»;

Atteso che, il comune di Quartu S. Elena ha approvato con determinazione del dirigente dell'ufficio tecnico comunale n. 1750/10 del 26 settembre 2003, ai sensi della legge regionale n. 24/1987, il progetto «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» dell'importo di € 3.615.198,00 avente il seguente quadro economico:

| | |
|---|---|
| *a)* Lavori | |
| Lavori a misura | 2.821.498,00 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 98.702,00 |
| Sommano | 2.920.200,00 |
| *b)* Somme a disposizione | |
| Spese generali | 296.000,00 |
| IVA sui lavori 10% | 292.020,00 |
| Fondo accordi bonari 3% | 87.606,00 |
| Allacci elettrici | 2.000,00 |
| Indennità asservimento e occupazione temporanea | 8.870,44 |
| Imprevisti | 8.501,56 |
| Sommano | 694.998,00 |
| Totale complessivo (*a*+*b*) | 3.615.198,00 |

Atteso che, il comune di Quartu S. Elena ha approvato con determinazione del dirigente dell'ufficio tecnico comunale n. 1834 dell'8 ottobre 2003, ai sensi della legge regionale n. 24/1987, il progetto «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie» dell'importo complessivo di € 2.065.827,00, finanziato per l'importo di € 1.032.913,80 con fondi commissariali e per l'importo di € 1.032.913,20 con fondi comunali, avente il seguente quadro economico:

| | |
|---|---|
| *a)* Lavori | |
| Lavori a misura | 689.331,38 |
| Lavori a corpo | 882.928,28 |
| Lavori in economia | 1.918,59 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 27.861,55 |
| Sommano | 1.602.039,80 |
| *b)* Somme a disposizione | |
| Imprevisti | 4.005,00 |
| Incentivi art. 18 legge n. 109/1994 | 24.031,00 |
| Lavori in economia esclusi dall'appalto (op. geotecn.) | 15.776,93 |
| Attività di consulenza a di supporto | 10.000,00 |
| Spese per pubblicità | 5.000,00 |
| Spese per prove, verifiche e collaudi | 17.919,85 |
| Spese tecniche | 185.335,42 |
| IVA 10% sui lavori | 160.204 |
| Contributo previdenziale spese tecniche | 3.707,00 |
| IVA spese tecniche e contrib. previd. | 37.808,00 |
| Sommano | 463.787,20 |
| Totale complessivo (*a*+*b*) | 2.065.827,00 |

Atteso che le prestazioni svolte dal comune per la realizzazione dell'intervento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della regione 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge;

Atteso che il totale delle spese generali di cui al quadro economico del progetto «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu», pari a € 296.000,00, risulta inferiore di € 39.021,35 all'importo delle spese generali calcolato ai sensi della norma regionale citata, che ammonta a € 335.021,35;

Attesa la necessità di integrare l'importo delle spese generali del quadro economico del suddetto progetto «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» della somma di € 39.021,35;

Atteso che le voci analiticamente indicate nel quadro economico del progetto «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie» (spese per prove, verifiche e collaudi, spese tecniche, contributo previdenziale spese tecniche, IVA contributo previdenziale spese tecniche) sono da ricomprendersi, sulla base della predetta legge regionale n. 44/1986, nelle spese generali;

Atteso che l'importo delle spese generali risultante dalla unificazione delle suddette voci del quadro economico del predetto progetto «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie» registra un esubero di € 47.465,13 che consente il reintegro del sopraccitato importo di € 39.021,35;

Atteso che i due progetti costituiscono l'articolazione di un intervento unico di programma, si rende possibile disporre la compensazione delle sopraccitate spese mediante rimodulazione dei quadri economici dei due progetti i quali, fermo restando il finanziamento complessivo commissariale di € 4.648.111,80, dovranno pertanto essere riapprovati nella seguente formulazione:

*Lavori di riordino e razionalizzazione del sistema idrico-fognario dell'abitato di Quartu S. Elena - Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu importo € 3.654.219,35*

| | |
|---|---|
| *a)* Lavori | |
| Lavori a misura | 2.821.498,00 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 98.702,00 |
| Sommano | 2.920.200,00 |
| *b)* Somme a disposizione | |
| Spese generali | 335.021,35 |
| IVA sui lavori 10% | 292.020,00 |
| Fondo accordi bonari 3% | 87.606,00 |
| Allacci elettrici | 2.000,00 |
| Indennità asservimento e occupazione temporanea | 8.870,44 |
| Imprevisti | 8.501,56 |
| Sommano | 734.019,35 |
| Totale complessivo (*a*+*b*) | 3.654.219,35 |

*Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie € 2.026.805,65*

| | |
|---|---|
| *a)* Lavori | |
| Lavori a misura | 689.331,38 |
| Lavori a corpo | 882.928,28 |
| Lavori in economia | 1.918,59 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 27.861,55 |
| Sommano | 1.602.039,80 |
| *b)* Somme a disposizione | |
| Imprevisti | 12.448,78 |
| Lavori in economia esclusi dall'appalto (op. geotecn.) | 15.776,93 |
| Spese generali | 196.946,78 |
| IVA 10% sui lavori | 160.204 |
| IVA spese generali 20% | 39.389,36 |
| Sommano | 424.765,85 |
| Totale complessivo (*a*+*b*) | 2.026.805,65 |

Atteso che, ai fini delle realizzazione del presente intervento è stata aperta, con il n. 3963 una contabilità speciale di tesoreria a titolarità del sindaco del comune di Quartu S. Elena per l'attuazione dell'intervento, sulla quale verranno riversati i fondi assegnati all'intervento medesimo;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995 è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione dell'atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

Art. 1.

*Assegnazione finanziamento commissariale*

1. Ai fini della presente ordinanza è disposta la presa d'atto dell'intervenuta approvazione, da parte dei competenti organi del comune di Quartu S. Elena, ai sensi della legge regionale n. 24/1987, dei progetti esecutivi dei lavori di «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» per l'importo di € 3.615.198,29 e dei lavori di «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie» per l'importo di € 2.065.827,60, cofinanziato per l'importo di € 1.032.913,80 con fondi commissariali e per la restante quota di € 1.032.913,20 con fondi comunali.

2. Ai fini dell'affidamento al comune di Quartu S. Elena dell'attuazione dei progetti «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» e «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie», per le motivazioni esposte in premessa, il quadro economico dei due progetti medesimi è così rimodulato:

*Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu - Importo € 3.654.219,35*

| | |
|---|---|
| *a)* Lavori | |
| Lavori a misura | 2.821.498,00 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 98.702,00 |
| Sommano | 2.920.200,00 |
| *b)* Somme a disposizione | |
| Spese generali | 335.021,35 |
| IVA sui lavori 10% | 292.020,00 |
| Fondo accordi bonari 3% | 87.606,00 |
| Allacci elettrici | 2.000,00 |
| Indennità asservimento e occupazione temporanea | 8.870,44 |
| Imprevisti | 8.501,56 |
| Sommano | 734.019,35 |
| Totale complessivo (*a*+*b*) | 3.654.219,35 |

*Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie - Importo € 2.026.805,65*

| | |
|---|---|
| *a)* Lavori | |
| Lavori a misura | 689.331,38 |
| Lavori a corpo | 882.928,28 |
| Lavori in economia | 1.918,59 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 27.861,55 |
| Sommano | 1.602.039,80 |
| *b)* Somme a disposizione | |
| Imprevisti | 12.448,78 |
| Lavori in economia esclusi dall'appalto (op. geotecn.) | 15.776,93 |
| Spese generali | 196.946,78 |
| IVA 10% sui lavori | 160.204 |
| IVA spese generali 20% | 39.389,36 |
| Sommano | 424.765,85 |
| Totale complessivo (*a*+*b*) | 2.026.805,65 |

3. È fatto carico al comune di Quartu S. Elena adottare i necessari atti formali di variazione dei quadri economici dei due progetti predetti, in conformità a quanto disposto dal precedente comma 2 del presente articolo e di darne tempestiva comunicazione al Commissario governativo.

Art. 2.

*Affidamento all'ente attuatore e finanziamento*

1. Il comune di Quartu S. Elena è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena» articolato nei due progetti di «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» e «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie» secondo i quadri economici riformulati in base all'articolazione finanziaria di cui al precedente articolo, provvedendo all'espletamento delle procedure d'appalto dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il sindaco del comune di Quartu S. Elena, è nominato sub-Commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, nonché, titolare della contabilità speciale di tesoreria n. 3963 aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati dal comune di Quartu S. Elena e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

4. Le prestazioni svolte dal comune di Quartu S. Elena in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per IVA nella misura dovuta per legge.

5. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta e, proporzionalmente dalla voce IVA sui lavori, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato.

6. Il comune di Quartu S. Elena dovrà comunicare all'ufficio del Commissario governativo, entro trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente.

7. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

8. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Commissario.

9. Resta a carico del comune di Quartu S. Elena ogni e qualsiasi onere economico c/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata alla medesima amministrazione comunale a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

10. Resta ugualmente a carico del comune di Quartu S. Elena ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del comune di Quartu S. Elena che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

12. I fondi commissariali per la realizzazione dell'intervento in argomento — complessivi € 4.648.111,80 — verranno messi a disposizione del comune di Quartu S. Elena sulla contabilità speciale n. 3963 presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-Commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

*Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu - Importo finanziamento commissariale € 3.654.219,35:*

913.554,83 (25%) con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza

1.096.265,81 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 730.843,87 corrispondente al 20% dell'importo previsto

1.096.265,81 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 1.827.109,68 corrispondente al 50% dell'importo previsto

548.132,90 (15%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 2.923.375,48 corrispondente all'80% dell'importo previsto

*Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie - Importo finanziamento commissariale € 993.892,45:*

248.473,11 (25%) con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza

298.167,74 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 198.778,49 corrispondente al 20% dell'importo previsto

298.167,74 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 496.946,23 corrispondente al 50% dell'importo previsto

149.083,86 (15%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 795.113,96 corrispondente all'80% dell'importo previsto

13. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal sindaco del comune, corredate da idonea documentazione.

14. Le somme a disposizione del comune di Quartu S. Elena sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il sindaco *pro-tempore* del comune di Quartu S. Elena in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

15. Il comune di Quartu S. Elena, con atti a firma del sindaco *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 3963, presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste

dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

Art. 3.

*Prescrizioni attuative dell'affidamento*

1. Tutti gli atti posti in essere dal comune di Quartu S. Elena per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'amministrazione comunale medesima.

2. Il comune di Quartu S. Elena realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

3. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al comune di Quartu S. Elena avviare con immediatezza le procedure per l'espletamento della gara d'appalto.

4. Il comune di Quartu S. Elena è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

5. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del comune di Quartu S. Elena.

6. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera è il comune di Quartu S. Elena, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

7. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il comune di Quartu S. Elena e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

*Collaudo dei lavori*

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dal comune di Quartu S. Elena su designazione del Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del comune di Quartu S. Elena.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal Commissario al comune di Quartu S. Elena che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ed il comune di Quartu S. Elena è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il comune di Quartu S. Elena ne dà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

*Rapporti*

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il comune di Quartu S. Elena agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il comune di Quartu S. Elena è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il comune di Quartu S. Elena incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il comune di Quartu S. Elena, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in alto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contradditorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al comune di Quartu S. Elena le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il comune di Quartu S. Elena medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del comune di Quartu S. Elena che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il comune di Quartu S. Elena si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del comune di Quartu S. Elena di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà alla verifica degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

*Controversie*

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il comune di Quartu S. Elena, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il comune di Quartu S. Elena, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il comune di Quartu S. Elena non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 4 febbraio 2004

*Il sub-Commissario governativo:* DURANTI

**04A01503**

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2004.

**Rigetto di proposte di opzioni tariffarie base della società «Consiag reti S.r.l.» per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas e per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata.** (Deliberazione n. 10/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 febbraio 2004,

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 89/03 (di seguito: deliberazione n. 89/03);

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 novembre 2003, n. 128/03 (di seguito: delibera n. 128/03);

le comunicazioni di avvio dei procedimenti di approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base rispettivamente per gli anni termici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, pubblicate sul sito Internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001;

Considerato che:

la società «Consiag reti S.r.l.» (di seguito: «Consiag reti»), con le note rispettivamente in data 9 settembre 2003 (prot. Autorità n. 24573 dell'11 settembre 2003) e in data 30 settembre 2003 (prot. Autorità n. 26639 del 3 ottobre 2003), ha trasmesso all'Autorità le opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 e le proposte tariffarie per l'anno termico 2003-2004, calcolate con riferimento alle previsioni della deliberazione n. 89/03;

la documentazione inviata da codesta società è risultata mancante della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 89/03, comprovante i maggiori costi per i quali si richiede il riconoscimento in tariffa;

con lettere rispettivamente in data 2 ottobre 2003 e 14 ottobre 2003, gli uffici dell'Autorità hanno invitato la società «Consiag reti» a trasmettere la dichiarazione di cui al precedente alinea, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle suddette lettere, ovvero qualora i chiarimenti e le integrazioni trasmesse non fossero state risolutive dei rilievi formulati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione alle citate proposte;

con note rispettivamente in data 12 novembre 2003 (prot. Autorità n. 29488 del 13 novembre 2003) e in data 14 novembre 2003 (prot. Autorità n. 29729 del 17 novembre 2003), la società «Consiag reti» ha fornito chiarimenti che, tuttavia, non sono stati risolutivi dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che le proposte di opzioni tariffarie sopra richiamate non risultano conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 89/03;

in data 30 e 31 dicembre 2003, come disposto dalla delibera n. 128/03, è stata effettuata da parte dell'Autorità un'ispezione congiunta con la Guardia di finanza presso la sede legale e amministrativa della società «Consiag reti», al fine di acquisire informazioni relativamente alla corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla deliberazione n. 89/03;

nel corso dell'ispezione di cui al precedente alinea, i rappresentanti della società «Consiag reti» non hanno fornito elementi aggiuntivi rispetto a quanto comunicato nelle note sopraccitate;

Ritenuto che sia necessario, per i motivi sopra esposti, rigettare le proposte di opzioni tariffarie;

Delibera:

Di non approvare le proposte tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas, presentate dalla società «Consiag reti S.r.l.».

Di non approvare le proposte tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative al servizio di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti finali, formulate dalla società «Consiag reti S.r.l.».

Di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società «Consiag reti S.r.l.», con sede legale in via F. Targetti n. 26 - 59100 Prato.

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

Milano, 5 febbraio 2004

*Il presidente:* ORTIS

**04A01607**

---

DELIBERAZIONE 6 febbraio 2004.

**Procedure di assegnazione per l'anno 2004 della capacità produttiva di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004.** (Deliberazione n. 13/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 febbraio 2004,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 (decreto 21 novembre 2000);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (di seguito: deliberazione n. 168/03);

il decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2004 (di seguito: decreto 29 gennaio 2004);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato);

Considerato che:

l'art. 2 del decreto 29 gennaio 2004 stabilisce che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ceda l'energia elettrica acquisita ai sensi del decreto 21 novembre 2000, mediante procedure di assegnazione disciplinate dall'Autorità, previa ripartizione della capacità complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilità del medesimo Gestore ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 tra mercato libero e mercato vincolato dall'Autorità (di seguito: procedure di assegnazione);

l'art. 5 del decreto 29 gennaio 2004 prevede, che ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorità includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure di assegnazione;

l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore della rete, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, ceda al mercato l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo;

gli articoli 19 e 20 della deliberazione n. 168/03 prevedono che, all'avvio del dispacciamento di merito economico, i diritti di utilizzo della capacità di trasporto nei mercati dell'energia siano assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra zone compatibili con i valori dei limiti ammissibili di trasporto;

l'art. 35 della deliberazione n. 168/03 prevede che gli operatori di mercato che hanno concluso contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte ed il Gestore del mercato siano tenuti a versare al Gestore della rete o abbiano diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete un corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto;

Ritenuto:

necessario adottare, ai sensi del decreto 29 gennaio 2004, disposizioni per l'assegnazione della capacità produttiva relativa all'energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999 prevedendo un'assegnazione della quota di capacità produttiva su base annuale e della capacità produttiva su base mensile assegnate ai clienti del mercato libero mediante l'utilizzo del metodo pro-rata;

opportuno, allo scopo di garantire una effettiva pluralità dei soggetti assegnatari, prevedere una quota massima di capacità produttiva detenibile dal singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacità produttiva disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per effetto dell'assegnazione pro-rata più del 10% della capacità produttiva assegnabile con riferimento a ciascuna procedura di assegnazione;

opportuno, allo scopo di garantire la compatibilità degli esiti delle procedure di assegnazione di cui al presente provvedimento con l'avvio del dispacciamento di merito economico, prevedere che dall'entrata in funzione del medesimo dispacciamento di merito economico:

*a)* l'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, stipulati a seguito dell'assegnazione della capacità produttiva oggetto delle suddette procedure di assegnazione, sia conforme a quanto disposto dalla deliberazione n. 168/03;

*b)* il prezzo di assegnazione della capacità produttiva sia comprensivo del corrispettivo previsto all'art. 35 della deliberazione n. 168/03;

necessario prevedere che le procedure di assegnazione oggetto del presente provvedimento siano definite con riferimento all'anno 2004 e che nel caso di completa operatività del sistema delle offerte sia collocata su detto sistema la sola capacità produttiva non assegnabile di cui all'art. 3, comma 8, del decreto 29 gennaio 2004;

necessario prevedere che la procedura di assegnazione delle bande di durata annuale e mensile siano definite con riferimento all'anno 2004 e necessario prevedere che la procedura di assegnazione delle bande di durata annuale e mensile siano definite con riferimento all'anno 2004 e conseguentemente vengano espletate anche con riferimento al mese di gennaio 2004;

Delibera:

Di approvare le procedure di assegnazione per l'anno 2004 della capacità produttiva di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004, come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato *A)*.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 6 febbraio 2004

*Il presidente:* ORTIS

---

ALLEGATO *A*

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2004 DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 29 GENNAIO 2004.

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

*Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, integrate come segue:

banda di durata annuale è una quota parte della capacità produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 1 MW in ciascuna ora dell'anno 2004;

banda di durata trimestrale è una quota parte della capacità produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 1 MW in ciascuna ora del trimestre dell'anno 2004;

capacità produttiva assegnabile è, in ciascun trimestre dell'anno 2004, la capacità complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica;

capacità produttiva assegnabile su base annuale è il valore minimo della capacità produttiva assegnabile in ciascun trimestre dell'anno 2004, diminuito di 200 MW;

capacità produttiva assegnabile su base trimestrale è, in ciascun trimestre dell'anno 2004, la differenza tra la capacità produttiva assegnabile nello stesso trimestre e la capacità produttiva assegnata su base annuale in esito alle procedure di assegnazione di cui al titolo II del presente provvedimento;

capacità produttiva non assegnabile è la capacità di produzione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete nell'anno 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, non programmabile neppure su base statistica;

mercato del giorno prima è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo a quello della negoziazione;

potenza media prelevata nell'anno 2003 è, per ciascun cliente del mercato libero, il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente consumata dal medesimo cliente nell'anno 2002 e il numero di ore del medesimo anno, ovvero, nel caso in cui il consumo sia riferibile unicamente all'anno 2003, il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente consumata nell'anno 2003 e il numero di ore del medesimo anno. Nel caso in cui il consumo di energia elettrica sia riferibile unicamente ad una parte dell'anno, l'energia elettrica complessivamente consumata nell'anno è calcolata sulla base del criterio pro-quota giorno;

sistema delle offerte è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

utente del dispacciamento è il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento; ovvero, fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, è il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per il bilanciamento.

decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

decreto 19 dicembre 2003 è il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, supplemento ordinario n. 119;

decreto 29 gennaio 2004 è il decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

deliberazione n. 301/01 è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2001;

deliberazione n. 190/02 è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002, come successivamente modificata e integrata;

deliberazione n. 27/03 è l'allegato *A* della deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003, come successivamente modificata e integrata;

deliberazione n. 67/03 è l'allegato *A* della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003, come successivamente modificata e integrata;

deliberazione n. 157/03 è la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2004;

deliberazione n. 05/04 è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

testo integrato è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007.

## TITOLO II

### PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI CAPACITÀ PRODUTTIVA NEL 2004

#### Art. 2.

*Adempimenti preliminari*

2.1 Il Gestore della rete suddivide:

*a)* la capacità produttiva assegnabile su base annuale in bande di durata annuale;

*b)* la capacità produttiva assegnabile su base trimestrale in bande di durata trimestrale.

2.2 Il gestore della rete pubblica nel proprio sito *internet* il valore della capacità produttiva assegnabile su base annuale e della capacità produttiva assegnabile su base trimestrale, nonché il numero di bande rispettivamente assegnabili.

Art. 3.

*Procedure di assegnazione*

3.1 In relazione alla capacità produttiva assegnabile vengono effettuate procedure separate per l'assegnazione:

*a)* all'acquirente unico, di una quota pari al 20% delle bande di durata annuale di cui al comma 2.1, lettera *a)*;

*b)* ai clienti del mercato libero, di una quota pari all'80% delle bande di durata annuale di cui al comma 2.1, lettera *a)*;

*c)* ai clienti del mercato libero, delle bande di durata trimestrale di cui al comma 2.1, lettera *b)*.

3.2 Le procedure di cui al comma 3.1 hanno luogo in sequenza secondo l'ordine previsto al medesimo comma. Ciascuna procedura ha inizio una volta conclusa quella precedente.

3.3 Il gestore della rete definisce, sulla base di quanto previsto nel decreto 29 gennaio 2004 e nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di assegnazione, anche prevedendo idonee forme di garanzia.

Art. 4.

*Assegnazione di bande ai clienti del mercato libero per l'anno 2004*

4.1 I clienti del mercato libero presentano al Gestore della rete una proposta acquisto irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Ciascuna proposta di acquisto deve indicare:

*a)* il numero di bande richiesto;

*b)* la clausola seguente: «La presente proposta di acquisto è irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, fino alla conclusione della procedura di assegnazione».

4.2 La proposta di acquisto di cui al comma 4.1 deve attestare, pena l'inammissibilità, che il proponente:

*a)* è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto 29 gennaio 2004;

*b)* è utente del dispacciamento.

4.3 In ciascuna procedura di assegnazione la capacità produttiva corrispondente al numero di bande richiesto da un cliente del mercato libero non può essere superiore alla potenza media prelevata nell'anno 2003, al netto delle quote di capacità di trasporto già assegnate al medesimo cliente ai sensi dell'art. 12 della deliberazione n. 157/03, delle quote di capacità di trasporto già assegnate, anche se rinunciate, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01, dell'art. 4, comma 4.5, lettere *c)* e *d)*, e dell'art. 14 della deliberazione n. 190/02, nonché dell'art. 4, comma 4.2, lettera *e)* e della capacità produttiva corrispondente alle bande già assegnate al medesimo cliente ai sensi del presente provvedimento.

4.4 Successivamente alla presentazione delle proposte di acquisto, il Gestore della rete accetta le proposte di acquisto fino a concorrenza del numero complessivo di bande. Nel caso in cui il numero di bande richiesto sia superiore al numero di bande assegnabili, il Gestore della rete accetta le proposte di acquisto secondo la procedura di cui ai successivi commi.

4.5 Ai fini dell'assegnazione ai clienti del mercato libero delle bande, il Gestore della rete:

*a)* procede alla riduzione del numero di bande richiesto applicando alla richiesta un coefficiente di razionamento pari al rapporto tra il numero di bande assegnabili ai clienti del mercato libero, al netto del numero di bande eventualmente assegnate ai sensi della lettera *b)* del presente comma, e il numero delle bande complessivamente richieste ai sensi del comma 4.1 e non escluse ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del presente comma;

*b)* provvede, in applicazione del criterio di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 29 gennaio 2004, ad assegnare un numero di bande pari al 10% del numero di bande assegnabili, ai clienti che hanno richiesto un numero di bande tale che, modificato ai sensi della lettera *a)*, risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera *d)*;

*c)* ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera *b)*, provvede ad escludere la singola richiesta, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera *a)*, risulti inferiore ad una banda;

*d)* reitera il processo di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, fino a che il numero di bande assegnate alle richieste non escluse risulti inferiore al numero di bande assegnabili, al netto delle bande eventualmente assegnate ai sensi della lettera *b)* del presente comma, ovvero non risultino assegnazioni con dimensione inferiore ad una banda o superiore alla quota di cui alla lettera *b)* dopo la riduzione di cui alla lettera *a)*.

4.6 In esito al processo ricorrente di cui al comma 4.5 il numero di bande assegnabili ai clienti del mercato libero, al netto del numero di bande eventualmente assegnate ai sensi del comma 4.5, lettera *b)*, viene assegnato ai soggetti titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza del numero di bande richieste. Eventuali bande residue, derivanti ad esempio da arrotondamenti, sono assegnate dal Gestore della rete ai medesimi soggetti fino a concorrenza del numero di bande richieste.

4.7 Le bande eventualmente non assegnate in esito alle procedure di assegnazione di cui al comma 3.1, lettera *b)*, sono destinate alla procedura di assegnazione di cui al comma 3.1, lettera *c)*.

4.8 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.5, lettera *b)*:

*a)* sono considerate congiuntamente le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima società;

*b)* concorrono alla determinazione della quantità complessiva delle bande richieste da un acquirente grossista anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale soggetto opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica.

4.9 Le procedure di assegnazione ai clienti del mercato libero si intendono concluse al momento dell'accettazione delle proposte di acquisto da parte del Gestore della rete ai sensi del presente articolo. Le bande non assegnate in seguito alla conclusione delle procedure di assegnazione di cui al comma 3.1, lettera *c)*, vengono cedute all'Acquirente Unico.

Art. 5.

*Diritti ed obblighi degli assegnatari*

5.1 Per effetto dell'assegnazione di una banda di durata annuale, il Gestore della rete è tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda la relativa capacità produttiva per tutte le ore dell'anno ed, in ogni ora, la massima energia che può essere resa disponibile senza superare la medesima capacità produttiva.

5.2 Per effetto dell'assegnazione di una banda di durata trimestrale il Gestore della rete è tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda la relativa capacità produttiva per tutte le ore del trimestre ed, in ogni ora, la massima energia che può essere resa disponibile senza superare la medesima capacità produttiva.

5.3 L'assegnatario di bande nelle procedure di assegnazione di cui al comma 3.1 è tenuto, per ciascuna ora, a versare al Gestore della rete, secondo le modalità medesimo stabilite, l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi dell'art. 6, e l'energia resa disponibile ai sensi dei commi 5.1 e 5.2.

Art. 6.

*Prezzi di assegnazione per l'anno 2004*

6.1 Per ciascuna delle procedure di assegnazione di cui al precedente comma 3.1, lettere *a)* e *b)*, il prezzo di assegnazione $PA_M$ relativo a ciascun mese dell'anno, espresso in centesimi di euro/kWh, è dato dalla formula:

$PA_M = 0,679 * I_M * Ct_{M-1} + 2,50$

dove:

$Ct_{\ M-1}$ è il parametro $C_t$ secondo il valore in vigore nel mese *M-1;*

6.2 Per ciascuna delle procedure di assegnazione di cui al precedente comma 3.1, lettera *c)*, il prezzo di assegnazione $PA_T$, espresso in centesimi di euro/kWh, è dato dalla formula:

$PA_T = 0,679 * I_M * Ct_{\ M-1} + 2,50 * A_T$

dove:

$Ct_{\ M-1}$ è il parametro $Ct$ secondo il valore in vigore nel mese M-1;

$A_T$ è il coefficiente relativo al trimestre T riportato nella tabella 1.

6.3 Il parametro $I_M$ di cui ai commi 6.1 e 6.2 è pari, in ciascun mese, al rapporto tra:

*a)* la media aritmetica del parametro $Ct_M$ in vigore in tale mese e il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo a tale mese; e;

*b)* la media aritmetica del parametro $Ct_{M-1}$ in vigore nel mese precedente e il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo al mese precedente.

6.4 Ai fini della quantificazione del parametro $I_M$, di cui al comma 6.3:

*a)* fino al 30 giugno 2004 il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima di cui al comma 6.3 è assunto pari a 0;

*b)* per il mese di luglio 2004, il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo al mese precedente, di cui al comma 6.3, lettera *b)*, è pari alla media dei prezzi dell'energia elettrica del mercato del giorno prima calcolata con riferimento alle offerte di acquisto accettate in tale mercato nel secondo trimestre dell'anno;

*c)* dal mese di luglio il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo ad un mese *M* è pari alla media dei prezzi dell'energia elettrica del mercato del giorno prima calcolata con riferimento alle offerte di acquisto accettate in tale mercato nel trimestre che comprende il mese *M* e i due mesi precedenti.

6.5 Nel caso in cui l'avvio del dispacciamento di merito economico fosse successivo al mese di aprile:

*a)* fino al termine del secondo mese successivo alla data di avvio del dispacciamento di merito economico, il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima di cui al comma 6.3 è assunto pari a 0;

*b)* per il terzo mese successivo alla data di avvio del dispacciamento di merito economico il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo al mese precedente *M-1*, di cui al comma 6.3, lettera *b)*, è pari alla media dei prezzi dell'energia elettrica del mercato del giorno prima calcolata con riferimento alle offerte di acquisto accettate in tale mercato nel trimestre che comprende il mese *M-1* e i due mesi precedenti;

*c)* dal terzo mese successivo alla data di avvio del dispacciamento di merito economico il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo ad un mese *M* è pari alla media dei prezzi dell'energia elettrica del mercato del giorno prima calcolata con riferimento alle offerte di acquisto accettate in tale mercato nel trimestre che comprende il mese *M* e i due mesi precedenti.

TITOLO III

CLAUSOLE NEGOZIALI E DIRETTIVE AL GESTORE DELLA RETE

Art. 7.

*Cessione del contratto*

7.1 Nei contratti di compravendita stipulati con il Gestore della rete a seguito dell'assegnazione della bande di cui al comma 3.1 è inserita una clausola che prevede la cedibilità totale o parziale del contratto ad un altro utente del dispacciamento e impone all'acquirente l'obbligo di comunicazione al Gestore della rete. La cessione ha effetto a partire dal lunedì della settimana successiva a quella in cui è avvenuta la comunicazione. La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui all'art. 5 per la capacità produttiva corrispondente alle bande.

Art. 8.

*Compatibilità con l'avvio del sistema delle offerte*

8.1 Ai fini dell'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore della rete a seguito dell'assegnazione della bande di cui al comma 3.1 si applica, fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, quanto previsto dalle deliberazioni n. 27/03 e n. 67/03, come successivamente modificate ed integrate. Successivamente a tale avvio si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 168/03.

8.2 Il prezzo di assegnazione delle bande è comprensivo del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 35 della deliberazione n. 168/03.

Art. 9.

*Direttive al Gestore della rete*

9.1 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e degli oneri derivanti dalla cessione dell'energia elettrica ai sensi del presente provvedimento.

9.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità un rapporto sullo svolgimento di ciascuna procedura di assegnazione, sull'assegnazione della capacità produttiva assegnabile e sulle attività di cui al presente titolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

10.1 Il Gestore della rete organizza le procedure di assegnazione di cui al comma 3.1, lettere da *a)* a *b)* affinché si concludano entro il 20 febbraio 2004 e le procedure di assegnazione di cui al comma 3.1, lettera *c)*, affinché si concludano entro il mese antecedente al trimestre per il quale si procede all'assegnazione delle bande.

10.2 Fino alla completa operatività del sistema delle offerte, intesa come la data in cui è disponibile un indice dei prezzi di detto sistema basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima del 1° luglio 2004, la capacità produttiva non assegnabile è ceduta all'acquirente unico alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6. A partire dalla completa operatività del sistema delle offerte, il Gestore della rete offre la capacità produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima.

10.3 Il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 61.1 del testo integrato viene utilizzato per coprire altresì gli oneri a carico del Gestore della rete ai sensi del comma 8.2.

10.4 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

TABELLA 1: COEFFICIENTI TRIMESTRALI $A_T$

| Trimestre | coefficiente $A_T$ |
|---|---|
| I trimestre | 1,1758 |
| II trimestre | 0,9514 |
| III trimestre | 1,0615 |
| IV trimestre | 0,8127 |

**04A01608**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 24 dicembre 2003), **coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 5), **recante: «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Art. 1.

*Requisiti per l'ammissione*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese *soggette alle disposizioni sul fallimento* in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

*a)* lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

*b)* debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 27,comma 2, è il seguente:

«2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

*a)* tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);

*b)* tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»)».

## Art. 2.

*Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria*

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere *al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza* al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa *alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario,* con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato *immediatamente* al competente tribunale.

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 38 è il seguente:

«Art. 38 *(Nomina del commissario straordinario).* — 1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94.

4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34».

## Art. 3.

*Funzioni del commissario straordinario*

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 *e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.*

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. Il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, *presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1.*

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 5 è il seguente:

«Art. 5 *(Obblighi dell'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza).* — 1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27.

2. L'imprenditore deve altresì depositare presso la cancelleria del tribunale:

*a)* le scritture contabili;

*b)* i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;

*c)* una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso;

*d)* l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

*e)* l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.»

### Art. 4.

### *Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione*

1. Il tribunale, *con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara* lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270.

*1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.*

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo. *Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato* la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, *accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.*

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del *programma di ristrutturazione* e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei *complessi aziendali* di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, è il seguente:

«1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:

*a)* nomina il giudice delegato per la procedura;

*b)-c) (Omissis);*

*d)* assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

*e)* stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera *d)*, si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;».

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 54 è il seguente:

«Art. 54 *(Predisposizione del programma).* — 1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27, comma 2.

2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessità.

3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine è data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario.

4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.»

— Per l'art. 27, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 28 è il seguente:

«Art. 28 *(Relazione del commissario giudiziale).* — 1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario-giudiziale deposita in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.

4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione è affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.

5. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia».

— Per l'art. 27, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 70 è il seguente:

«Art. 70 *(Conversione al termine della procedura).* — 1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:

*a)* quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'art. 66;

*b)* quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma».

### *Art. 4-bis.*

### *Concordato*

1. *Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere*:

*a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilità di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla società in amministrazione straordinaria;*

*b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;*

*c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.*

2. *La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.*

3. *Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.*

4. *Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.*

5. *Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.*

6. *Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.*

7. *Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo, provvede a comunicare ai cre-*

*ditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.*

8. *Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-*ter *e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.*

9. *Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attività produttive di cui al comma 3, può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.*

10. *La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.*

11. *La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.*

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 57 è il seguente:

«Art. 57 *(Autorizzazione all'esecuzione del programma).* — 1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.

3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.

4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione».

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 60 è il seguente:

«Art. 60 *(Modifica o sostituzione del programma autorizzato).* — 1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'art. 27, comma 2.

2. La modifica o la sostituzione è autorizzata a norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che è trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma.

3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'art. 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.

4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese sino a quando è in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'art. 297 del codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 17 è il seguente:

«Art. 17 *(Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento).* — La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.

Nello stesso termine, uguale estratto è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del

tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita. [Si osservano inoltre le disposizioni del Codice di procedura penale, relative al casellario giudiziario].

L'estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.»

## Art. 4-*ter*.

### *Accertamento del passivo*

1. *L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-*bis*, comma 6.*

2. *Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-*bis*, comma 6, secondo periodo.*

3. *In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.*

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 53 è il seguente:

«Art. 53 *(Accertamento del passivo)*. — 1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.

2. Se è ammessa all'amministrazione straordinaria una società con soci illimitatamente responsabili si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 1998 è il seguente:

«Art. 98 *(Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva)*. — I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.

Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.

Possono intervenire in causa gli altri creditori».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 26 è il seguente:

«Art. 26 *(Reclamo contro il decreto del giudice delegato)*. — Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.

Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto».

## Art. 5.

### *Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo*

1. Il Ministro *delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza*, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario *straordinario* qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario *richiede* al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

2-*bis*. *L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro.*

## Art. 6.

### *Azioni revocatorie*

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, *nell'interesse dei creditori*, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 49 è il seguente:

«Art. 49 *(Azioni revocatorie)*. — 1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.

2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento».

Art. 7.

*Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali*

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, *il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione,* di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

*Riferimenti normativi:*

— Gli allegati al regolamento del Consiglio (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992, «relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea, 24 luglio 1992, n. L 208, entrato in vigore il 24 luglio 1993,così come modificati dal regolamento del Consiglio (CE) 8 aprile 2003 n. 692, Pubblicato nella G.U.C.E. 17 aprile 2003, n. L 99. Entrata in vigore: 24 aprile 2003. sono i seguenti:

«ALLEGATO I

Prodotti alimentari di cui all'art. 1, paragrafo 1:

Birre;

Bevande a base di estratti di piante;

Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria;

Gomme e resine naturali;

Pasta di mostarda;

Paste alimentari».

«ALLEGATO II

Prodotti agricoli di cui all'art. 1, paragrafo 1:

Fieno;

Oli essenziali;

Sughero;

Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale);

Fiori e piante ornamentali;

Lana;

Vimine».

Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, *in quanto compatibili.*

*Riferimenti normativi:*

— Il testo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**04A01810**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 18 febbraio 2004*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2824 |
| Yen giapponese | 135,65 |
| Corona danese | 7,4512 |
| Lira Sterlina | 0,67360 |
| Corona svedese | 9,1956 |
| Franco svizzero | 1,5768 |
| Corona islandese | 86,62 |
| Corona norvegese | 8,7985 |
| Lev bulgaro | 1,9557 |
| Lira cipriota | 0,58582 |
| Corona ceca | 32,734 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 262,85 |
| Litas lituano | 3,4534 |
| Lat lettone | 0,6736 |
| Lira maltese | 0,4285 |
| Zloty polacco | 4,8899 |
| Leu romeno | 40665 |
| Tallero sloveno | 237,6000 |
| Corona slovacca | 40,435 |
| Lira turca | 1691000 |
| Dollaro australiano | 1,6108 |
| Dollaro canadese | 1,6862 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9652 |
| Dollaro neozelandese | 1,8160 |
| Dollaro di Singapore | 2,1481 |
| Won sudcoreano | 1477,52 |
| Rand sudafricano | 8,4058 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A01868**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Comunicato di rettifica relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Zoocolagogo»**

Nella parte dell'estratto del decreto n. 136 del 9 dicembre 2003, relativa alla specialità medicinale per uso veterinario «Zoocolagogo», della ditta Fatro S.p.a. di Ozzano Emilia (BO), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2004, sia nel titolo che nel testo, alla pag. 56, deve intendersi:

«Nuova registrazione, anziché: «Procedura di Mutuo riconoscimento» e la denominazione della specialità medicinale per uso veterinario deve intendersi:

«ZOOCOLAGOGO C.M.», anziché «ZOOCOLAGOGO».

**04A01665**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

**Aumento del capitale sociale da parte di «Lombarda Vita S.p.a.», in Brescia**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 6 febbraio 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 4 novembre 2003, dall'assemblea straordinari degli azionisti di «Lombarda Vita S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento di capitale sociale da Euro 25.300.000 a Euro 55.300.000.

**04A01617**



# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alle «Note» riportate in calce alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante: «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato».** («Note» pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2004).

Nelle note all'art. 5 della legge citata in epigrafe, pubblicate nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 10, seconda colonna, al quarantanovesimo rigo, dove è scritto: «5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi *articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale*. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.», leggasi: «5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi *articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale* del Corpo medesimo.».

**04A01809**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401042/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 8760011 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |